IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. XI - Novembre 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE: S. C. de Prop. Fide.** Circolare su le relazioni dello stato delle Missioni, p. 321. - **S. C. dei Riti.** Circa le lapidi in chiesa, 334. — **LETTURA DEL CODICE.** L. V, tit. 13-15, 335. Annotazioni alle ultime interpretazioni autentiche, 339. — **IL NUOVO MESSALE.** Le nuove rubriche dei tit. V e VI p. 3, 345. Note al decreto *Hildesien*, 349. — **BREVI RISPOSTE**, 351. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE [1]

S. Congregazione di Propaganda Fide.

A tutti gli Ordinari nei luoghi soggetti a P. F. - Su le relazioni quinquennali circa lo stato delle Missioni [*A. A. S.*, XVI, p. 287].

Circolare. - Sacrum Consilium Christiano Nomini Propagando per epistolam datam die 1 iunii a. 1877 Vicarios et Praefectos Apostolicos monebat, ut temporibus pro visitatione SS. Liminum a Sixto V, constitutione *Romanus Pontifex* diei 20 dec. a. 1585, pro Episcopis statutis, vel frequentius, prout mos iam alicubi invaluerat, accuratas relationes de toto eorum pastorali munere deque omnibus ad Missionum suarum statum pertinentibus, trasmitterent. Eum in finem epistolae adnectebatur *series quaestionum*, quibus in praedicta relatione exaranda respondere satagerent Superiores Missionum.

Verum, promulgato Codice iuris canonici, quo nonnulla innovata sunt aliaque aliter ordinata, expedire visum est ut memoratae quaestiones aliquantulum immutarentur, quo eiusdem Codicis praescriptionibus plenius responderent, atque omnimode cohaererent.

Itaque, *de mandato Ss.mi D. N. Pii PP. XI*, nova haec quaestionum series ad normam cc. 300 et 340 § 1 Codicis I. C. ab universis Episcopis, Vicariis Praefectisque Apostolicis ac Missionum Superioribus subiectis huic S. C. de Propaganda Fide in posterum prae oculi habenda erit in relationibus conficiendis.

Ad SS. Liminum visitationem autem quod attinet serventur cc. 299 et 341.

ANIMADVERTENDA. - I. Relatio latina lingua, nitidis characteribus, in charta non translucida conscribenda erit et ab ipso Ordinario et ab uno

(1) Non essendosi finora pubblicato, dopo il 31 agosto, alcun numero degli *Acta Ap. Sedes*, profittiamo di questa sosta per adempire quanto promettemmo a pag. 167, nota.

saltem ex canonicis vel consultoribus (*in dioecesibus*) aut ex consiliariis Missionis subsignanda, adiectis die, mense et anno quibus data fuerit.

II. In prima relatione, post acceptam praesentem epistolam danda, ad singulas quaestiones quae infra ponuntur, accurate ac plene responderi debet.

III. Idem faciendum erit ab omni novo Missionis Superiore, prima vice qua relationem quinquennalem exhibere debebit.

IV. In relationibus quae primam sequentur, Ordinarii omittere poterunt ea omnia, quae partem historicam ceterasque generales notitias Missionis respiciunt, si immutata permanserint.

Caput I. GENERALES NOTITIAE MISSIONIS. - 1. *a*) Breve *compendium historicum* circa originem, progressus ac mutationes dioecesis, vicariatus sive praefecturae aut Missionis conficiendum erit. Brevissima quoque adumbratio fiat de historia religiosa Missionis, de persecutionibus praesertim, ac de illustrioribus martyribus.

b) Describenda *superficies, confinia* quibus continetur territorium Missionis. Insuper charta geographica Missionis, si fieri potest, addatur.

c) Brevis notitia detur *de natura loci caelique temperie,* ac de fertilitate terrae, de ratione et mediis itinerum. Quinam morbi in ea forte praevaleant, et quibus cautelis vitari possint.

2. *a*) De *divisionibus civilibus territorii*, de principalioribus civitatibus, de reipublicae seu Gubernii civilis forma.

b) De *incolarum propriis moribus*, indole, origine; de praecipuis commerciis, et industriis regionis ac de varietate stirpium, linguarum ac religionum.

c) Quinam *incolarum numerus: quot* inter incolas sint *catholici;* si autem varii adsint ritus, quot catholici in singulis; et inter non catholicos quot ethnici, mahumetani, hebraei, haeretici, etc.

Caput II. DE CONSTITUTIONE MISSIONIS EIUSQUE DIVISIONE ECCLESIASTICA. - 3. Quinam *locus residentiae Ordinarii* cum omnibus indicationibus ab epistolas inscribendas necessariis.

4. In quot *christianitates* vel *sectiones* seu *districtus* aliasque circumscriptiones Missio divisa sit, et an ibi sacerdotum residentiae sint stabiles, et an facilis sit ad eas accessus.

5. *a*) An et quot adsint in dioecesibus *paroeciae* vel in aliis Missionibus *quasi-paroeciae* cum propria ecclesia, territorio determinato et peculiari rectore. - An erectio paroeciarum et quasi-paroeciarum facta fuerit per decretum asservatum in archivo Missionis. An observentur instructiones huius S. C. diei 25 iulii a. 1920 et diei 9 dec. a. 1920 (1) circa erectionem paroeciarum vel quasi-paroeciarum.

(1) Cfr. *M. E.*, 1920, p. 277.

b) An parochi, vel quasi-parochi (c. 451 § 2) applicent Missam pro populo (c. 466), tributum solvant pro Seminario (c. 1356 § 1), suas obligationes servent (cc. 451-470), et libero exercitio in cura animarum gaudeant, iuxta c. 415.

6. An habeantur *vicarii foranei* (cc. 217, 435 seq.) et Missionis districtus ita ordinati sint, ut plures uni sacerdoti tamquam Superiori subsint.

7. *a*) An spes affulgeat Missionem in plures dioeceses vel vicariatus seu praefecturas in posterum dividendi, et quomodo hanc divisionem Ordinarius praeparet, instituendo in unaquaque parte illa opera, quibus opus est ut Missio independens haberi possit.

b) An et quaenam *pars* Missionis adsit quae *nunquam fuerit evangelizata;* an et quomodo provideri possit eius evangelizationi.

8. Utrum in singulis districtibus, paroeciis vel quasi-paroeciis diligenter serventur *libri* baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum et defunctorum, nec non status animarum, ad normam c. 470.

9. An quae in cc. 375 et seqq. de *archivo dioecesano* habentur, habita ratione locorum et personarum, in Missione constituta sint ad normam c. 304 § 1.

10. Exponatur insuper an habeatur *directorium* seu collectio regularum et consuetudinum Missionis circa ea, quae a sacerdotibus tum in sua vitae ratione tum in fidelium regimine sint servanda: illudque S. C. exhibeatur.

11. Dicatur utrum adsit *catechismus*, an sit communis cum aliis Missionibus eiusdem regionis, et an in variis libris huius generis servetur uniformitas circa doctrinae expositionem; ac eius exemplar ad hanc S. C. mittatur.

Caput III. De Ordinario eiusque praecipuis cooperatoribus in regimine Missionis. - 12. *a*) Indicet *Ordinarius* nomen et cognomen suum, aetatem, originis locum et Institutum religiosum si ad quod pertineat, et quaenam indulta et facultates a S. Sede receperit.

b) In dioecesibus dicat Ordinarius, an sedes metropolitana sit, an et quas habeat suffraganeas sedes; et quem Ordinarium appellationis iuxta c. 1594 § 2 Metropolita, probante Sede Apostolica, sibi elegerit; si vero suffraganea, quem Metropolitam habeat, si denique nulli Metropolitae suffragetur, quem Metropolitam pro concilio provinciali et pro iudicio appellationis sibi constituerit iuxta cc. 285, 292 et 1594 § 3.

c) An Episcopum *auxiliarium* vel *coadiutorem* cum futura successione habeat; et indicet eius nomen, aetatem, locum originis, Institutum religiosum si alicui pertineat.

d) Dicat an secundum praescriptum c. 309 constituerit suum *Pro-Vicarium* vel *Pro-Praefectum*, et indicet eius nomen, aetatem,

nationem, Institutum religiosum si alicui forte pertineat; atque de eius qualitatibus et opere adumbratio aliqua fiat.

e) In dioecesibus vero, exponatur quaenam vigeat ratio providendi, Sede episcopali vacante, dioecesis regimini (cc. 429-443).

f) Utrum constituerit unum *Vicarium generalem* (in dioecesibus) vel *Vicarium delegatum* (in aliis Missionibus), et si plures ob quam rationem (c. 366 § 3); ac similiter referat de eorum aetate, natione, an ad aliquod Institutum religiosum pertineant, de eorum qualitate et opera brevis notitia detur.

13. *a*) In dioecesibus utrum adsint capitulum cathedrale et alia capitula insignia an *communiae* cleri ad modum capitulorum; et quae eorum praecipua statuta; utrum Episcopus nominet consultores dioecesanos (c. 423), et quis eorum numerus.

b) In aliis Missionibus vero utrum adsit *Consilium Missionis* ad normam c. 302, quot in eo exteri et quot indigenae sacerdotes habeantur; quae eiusdem Consilii attributiones.

14. *a*) An Ordinarius in regione sibi commissa commoretur et observantiam legum ecclesiasticarum urgeat (c. 386); an et quando *Missionem visitaverit* iuxta c. 301; an praeter loca, res, libros et archiva, personaliter quoque clericos examinaverit, eos singillatim audiendo ut cognosceret quae sit uniuscuiusque vitae ratio, quae sit confessionis sacramentalis frequentia et alia huiusmodi; an in visitatione inspexerit quo que quae referuntur ad pia legata adimplenda et an circa Missarum manualium satisfactionem ac stipem omnia constituerit ad normam cc. 824-844.

b) An visitationem SS. Liminum suo tempore personaliter vel per procuratorem perfecerit.

15. An praecipuos presbyteros indigenas et exteros *congreget* semel saltem in anno ut possit ex singulorum experientia et consilio deducere, quae sint perfectius in Missione ordinanda (c. 303).

16. *a*) Utrum et quomodo *synodum* celebraverit, et quando novissima synodus congregata fuerit (c. 304 § 2).

b) An aliquando consilium ineat cum Ordinariis vicinioribus vel eiusdem regionis in maioribus negotiis pertractandis.

c) Quando Missionum *concilium nationale vel regionale* celebratum fuerit, et an opportunum sit illud iterum convocari (c. 304, 2).

17. *a*) Quae mutua relatio intercedat inter Ordinarium et Superiores Religiosos (ecc. 296 § 2 - 298) et an cum Superiore locali religioso eiusdem Instituti cui pertinet, Ordinarius concorditer vivat.

b) Utrum missionarii Episcopo, Vicario vel Praefecto Apostolico aut Missionis Superiori etiam ut religiosi subsint; vel alteri Religioso Superiori sint subiecti, et saltem an sint Ordinario subiecti ad norman cc. 295, 296, 297, 630, 631.

c) An ipse Ordinarius, prout de iure, officia et residentias missionariis assignet (c. 296 § 1 coll. can. 454 § 5).

d) An in removendo aliquo missionario etiam religioso, praescriptiones c. 307 observentur.

18. Quomodo se habeat Ordinarius *cum civili loci auctoritate*; an eius dignitas et iurisdictio sarta tectaque ita semper servari potuerit, ut nunquam detrimentum libertati et immunitati Ecclesiae obvenerit.

Caput. IV. De Adiutoribus sacri ministerii. – § 1. *De sacerdotibus in genere.* — 19. *a*) Numerus, nomina et praecipuae notae singulorum sacerdotum exterorum et indigenarum dentur. De iis qui zelo, pietate, scientia et disciplina eminent, specialiter, indicato quoque nomine, dicatur.

b) Quam *idoneitatem* ad sacra ministeria atque ecclesiastica officia et quam vivendi rationem clerici praeseferant. An obligationes clericorum, de quibus in cc. 124-144, ipsi adimpleant.

20. *a*) Utrum ipsis occasio detur saltem semel in mense ad Sacramentum confessionis accedendi aliosque presbyteros invisendi et mutuo adiumento fruendi.

b) An omnes sacerdotes iuxta praescripta cc. 126 et 595 § 1 n. 1 exercitia spiritualia peragant.

c) Utrum ecclesiastici viri, sive saeculares sive regulares, *clericali habitu* aut *religioso* utantur, an saltem ea veste quae eorum statum minime dedeceat (c. 136); et in modo sese gerendi an admittant quae decus sacerdotale laedant (c. 138).

d) Si in Missione ecclesiastici viri habeantur qui aliqua dignitate a S. Sede decorati sint, tituli quibus singuli exornati sint atque concessionis dies, officium et gradus quibus gaudeant in clero Missionis, aliaeque notitiae opportunae significentur.

21. *a*) Utrum omnes sacerdotes *studio doctrinae moralis* incumbant, et utrum ad hoc studium fovendum habeantur conventus pro casuum moralium examine conficiendo (cc. 131, 448).

b) An *in usu facultatum* quas accipiunt nimis latas interpretationes ac improbandam facilitatem sequantur.

22. An *praedicationi verbi Dei* (cc. 1337 seq. 1347) etiam inter paganos assidue incumbant; an sint aliqui ex missionariis huic operi exclusive addicti; vel hoc ministerium catechistis remittant, de suis fidelibus tantum solliciti. Quae media adhibeantur ut verbum Dei etiam in magnis urbibus, optimatibus et doctis paganis annuntietur iuxta instructiones huius S. C. diei 18 octob. a. 1883 et diei 19 martii a. 1893 (cfr. *Collectanea S. C. de Prop. Fide*, vol. II, p. 187 n. 1606, et pag. 286 n. 1828).

23. Num *negligentia vel otiositas* aliquem ecclesiasticum in suo munere obeundo detineat; num *inobedientiae* vel *avaritiae* vel *incontinentiae* speciem quis in sua vita praeseferat.

24. An sacerdotes miti ratione *erga christianos* se gerant, an circa modum sacri ministerii exercendi uniformitatem curent.

25. *a*) An charitas et concordia inter ecclesiasticos regulares et saeculares, exteros et indigenas foveatur.

b) an et quot sacerdotes sive exteri sive indigenae titulum Missionarii Apostolici ab hac S. C. Prop. Fidei receperint.

26. An a rerum politicarum studio et a negotiis saecularibus se abstineant (cfr. c. 139 §§ 3, 4; Instructiones huius S. C. Propag. Fidei a. 1659, ut in *Collectanea*, vol. I, pag. 42 n. 135; et diei 6 ianuarii, a. 1920).

27. An et qualia vulgentur in Missione *diaria catholica*, an recte dirigantur, an sacerdotes operam suam ipsis praebeant, et in casu affirmativo, an ad normam can. 1386.

§ 2. *De Missionariis exteris.* — 28. Exponatur imprimis an *sacerdotes exteri*, quibus sacrum ministerium exercendum in Missione concreditum est, sint saeculares vel regulares, et cuius Instituti; utrum et quot fratres laicos addictos habeant. An sufficiens eorum *numerus* sit pro necessitate Missionis.

29. An singuli missionarii exteri *studio linguae vernaculae* istius gentis sedulam dent operam et an eam ad praedicandum verbum Dei inter indigenas et in audiendis confessionibus indigenarum semper ac recte adhibeant (cfr. Instructionem citatam diei 18 octob. a. 1883).

30. *a*) An missionarii *bona immobilia possideant*; *an industriam vel commercium* exerceant (142).

b) An Religiosi missionarii fidelibus et infidelibus exemplo sint regulari observantia praesertim trium votorum paupertatis, castitatis et obedientiae.

31. An in aedificandis et ornandis sacris aedibus et residentiis missionariorum peregrinae tantum artis forma adhibeatur, vel, quantum possibile est, nativae etiam ipsius gentis artis species, pro opportunitate servetur.

32. De qualitate et opere *praecipuorum missionariorum* qui inter alios excellunt referatur; atque de singulis edicatur; locus originis, aetas, et quot iam ab annis in missione versentur.

§ 3. *De Clero indigena.* — 33. *a*) Singulariter sermo instituendus de *clero indigena*, ac imprimis de *idoneitate* sacerdotum, deque animi qualitatibus quibus praediti appareant.

b) Utrum aliqua distinctio habeatur inter clerum indigenam et sacerdotes exteros, quibus in rebus et quam ob rationem. *Quibus in officiis* indigenae sacerdotes adhibeantur, an ab aliquibus officiis ipsi arceantur.

c) Utrum et quot indigenae inter sacerdotes religiosos vel inter fratres laicos inveniantur.

34. Utrum sacerdotes indigenae *in familia* cum parentibus cohabitent, vel communem vitam cum missionariis agant (Cfr. Instruct. cit. 18 octob. a. 1883).

35. An clerus indigena habeat *quo honeste vivere possit.* An pro senibus et infirmis domus aut saltem subsidia adsint, quibus adiuvari possint.

§ 4. *De Institutis religiosis et de aliis personis quae in Missione adlaborant.* — 36. *a*) An et quae instituta religiosa utriusque sexus adsint, *quot domus*, et quot in eis indigenae et exteri. An Ordinarius sive per se sive per alium *quinquennalem visitationem* domorum religiosarum utriusque sexus peregerit, iuxta cc. 296 § 1, 512, 513, et quae de iis magis notatu digna videantur.

b) Utrum Religiosi utriusque sexus vitam communem ducant.

c) An Instituta religiosa bona possideant nomine proprio, in *Missione.*

37. Quaenam eorum pro *Missione utilitas*; quae opera dirigant et quo successu; an indigenarum et pauperum curae atque institutioni praecipue attendant; idque exprimatur sive quoad Instituta virorum sive quoad Instituta mulierum.

38. Si *pro indigenis* habeantur Instituta religiosa dioecesani iuris vel societates sive virorum sive mulierum in communi sine votis viventium, eorum nomen Ordinarius dicat, nec non finem, sodalium numerum, utilitatem; an emittant vota temporaria vel perpetua; et alia huiusmodi.

39. De *Religiosis mulieribus* Ordinarius referat:

a) an observentur canonicae leges circa admissionem ad novitiatum, professionem, clausuram, confessarios ac bonorum temporalium administrationem iuxta cc. 512, 513, 520-527, 533-535, 547, 549, 550, 552, 600-605.

b) an sint quae infirmis in privatis domibus adsistant, aut rem domesticam in nosocomiis, Seminariis, vel similibus virorum domibus gerant; an cautum sit de vitandis periculis, et an aliquid habeatur reprehendendum.

40. Utrum *Virgines indigenae* extra claustra viventes habeantur, et quae earum vita et opera.

41. Quot *catechistae et magistri* scholarum utriusque sexus habeantur; an et quot viri et quot mulieres pueris moribundis baptismi collationi sint addicti; quomodo eorum honestae sustentationi provideatur.

Caput V. De Seminariis. - 42. *a*) An Seminarium adsit, et in casu affirmativo referatur enucleate:

a) de *numero* et *statu* eorum qui externam disciplinam regunt, qui spiritualiter alumnos dirigunt, qui docent (cc. 1358, 1361);

b) de statu aedium; *de reditibus et oneribus*, hoc est de statu activo et passivo pii Instituti; et an habeatur ecclesiasticum tributum pro Seminario (1356);

c) de iis quae videantur necessaria ad meliorem Seminarii statum.

43. An Collegium preparatorium ad Seminarium habeatur; an distinctum sit Seminarium in *maius* et *minus* (c. 1354 § 2); et *quot* alumni in singulis. An Missionis conditio exigat ut dumtaxat Seminarium minus constituatur et *Seminarium maius regionale* erigatur. (c. 1354 § 3; cfr. Instruct. cit. diei 18 octob. a. 1883).

44. *a*) An observentur cc. 1363, 1371 circa alumnos *admittendos* vel *excludendos*. An servetur c. 1357 circa *visitationem alumnorum* et regulas internas.

b) Quibus studiis ad normam cc. 1364-1366 clerici incumbant et praesertim an linguam latinam et patriam alumni accurate addiscant. An in pietate clerici se exerceant ut in c. 1367 praescribitur, et an spiritu ecclesiastico imbuantur urbanitatisque legibus excolantur. (c. 1369).

45. *a*) Si Missio Seminario careat, quomodo consulatur pro comparandis sacerdotibus Missioni necessariis.

b) An *studium habeatur seligendi bonae spei iuvenes* ad clerum indigenam creandum; ubinam et quo fructu educentur (c. 305).

46. An Ordinarius curet ut aliquis alumnus pietate et ingenio praestans peculiaria collegia, *praesertim* quae *Romae* sunt, adeat ut ibidem in studiis perficiatur (c. 1380).

47. An ante ordinationem clerici ad *aliquod ministerium per aliquod tempus exercendum* apud presbyteros idoneos mittantur, *probationis causa*; et quibus sub cautelis, ne vocatio clericorum detrimentum aliquod patiatur.

Caput VI. De gentium conversione et de catechumenis. - 48. *Quomodo* procedatur ad *propagandam* fidem inter ethnicos, in illis praesertim regionibus ubi christiani nondum habentur vel pauci tantum; et an opera tantum catechistarum vel etiam sacerdotum exterorum et indigenarum adhibeatur (cfr. Instruct. S. C. de Prop. Fide diei 8 septemberis a. 1869, in *Collectanea*, vol. II, pag. 21, n. 1346).

49. *a*) Utrum adsint *hospitia pro catechumenis* utriusque sexus, et quomodo ordinata sint. An omnes indiscriminatim qui petunt, statim ad catechumenatus hospitia mittantur, vel solum post congruum tempus probationis. Quanto tempore duret haec probatio.

b) An pecunia vel alia beneficia materialia praebeantur infidelibus fidei ignaris, ut ad catechumenatum trahantur; vel solus finis catechumenatus sit praeparatio proxima ad baptismum pro illis qui iam dispositi sunt et veritates principaliores religionis iam cognoscunt. Quam vigilantiam directe Ordinarius habeat hac in re.

c) Quanto tempore instructio catechumenorum duret, an sit sufficiens. An post baptismum neophytorum, instructio et educatio christiana perduret aliquibus mensibus (cfr. Instruct. cit. diei 18 octob. a. 1883).

d) An curet Ordinarius ut neophyti ad aliquam stationem vel christianitatem, post baptismum, adscribantur.

Caput VII. De quibusdam piis Institutis diffundendae fidei utilibus. - 50. Utrum erectum sit aliquod *nosocomium*, an dispensaria medicamentorum habeantur, et quomodo administrentur reditus pro infirmorum sustentatione.

51. *a*) An et quot adsint *orphanotrophia* pro pueris et puellis, et quibus subsidiis sustententur.

b. An et quaenam *opificia* habeantur ubi pueri et puellae aliquam artem addiscant.

52. *a*) Utrum et quae alia *instituta charitatis* habeantur: ut hospitia leprosorum, brephotrophia, gherontocomia et alia huiusmodi.

b) An *officinae typographicae* habeantur, quo facilius libri sacri vel scholares in bonum religionis evulgentur (cc. 1381, seq.).

c) Quae aliae fabricae in bonum Missionis institutae sint.

53. *a*) An adsint, praesertim in magnis civitatibus, inter catholicos, *uniones* illae quae *sociales* vocuntur; an circuli pro iuventute etc.; an aggregationes operariorum, agricolarum etc. in aliquem charitatis finem vel mutuum subsidium; an directioni et moderationi Ordinarii et Apostolicae Sedis dociles subsint; quaenam inde promanent beneficia moralia et temporalia.

b) An cura geratur ut qui huiusmodi associationibus adscripti sunt, in fidei doctrina instituantur et christianam vitam ducant.

Caput VIII. De educatione iuventutis in scholis. - 54. *a*) Circa scholas pro indigenis, sive pueris sive puellis, enucleate referatur tum de earum *numero*, tum de earum *gradu* et *distributione* in variis Missionis locis; scilicet an in praecipuis christianitatibus habeantur saltem scholae ad catechesim et preces addiscendas; utrum in singulis districtibus vel sectionibus scholae sive *inferiores* sive superiores ad litteras et reliquas scholares disciplinas addiscendas exstent; an aliquod aliud superioris instructionis Institutum adsit, et quonam in loco. An scholae sufficiant liberis fidelium (c. 1379), et an in ipsis christianae institutioni iuventutis apte provideatur. Numerus autem sive singularum scholarum sive alumnorum dicatur.

b) Quomodo deficientiae scholarum superiorum consuli in posterum possit.

c) Quibus credita sit iuventutis institutio, quot sint magistri catholici et quot acatholici vel infideles; quomodo sustententur. An habeatur

schola normalis pro magistrorum formatione vel quomodo eius deficientiae provideatur.

55. *a*) An in ipsas admittantur *etiam filii acatholicorum* sive infidelium sive haereticorum; et quibus cautelis ne fidei catholicorum nocere possint; quinam ipsorum numerus respectu catholicorum; quomodo instructioni religiosae catholicorum provideatur (c. 1373); et num minister acatholicus pro instructione religiosa acatholicorum admittatur.

b) An in memoratis scholis servetur omnimoda *separatio puerorum a puellis*.

56. An adsint in dioecesi, vicariatu vel praefectura seu Missione *scholae ministrorum protestantium* vel *scholae paganae*; quinam earum numerus et gradus; an et quot adsint *scholae neutrae* ab auctoritate civili constitutae; utrum catholici eas frequentent, an iusta ratione, et quomodo eorum instructioni religiosae provisum sit; et quaenam cautelae ad periculum perversionis a pueris catholicis arcendum adhibeantur, iuxta c. 1374.

Caput IX. De educatione iuventutis in collegiis 57. *a*) An et quot adsint *convictus seu collegia*, sive pro masculis sive pro foeminis; cui eorum directio concredita sit; utrum pro solis catholicis an in ipsa admittantur infideles vel haeretici et quibus cautelis; quinam ipsorum numerus respectu catholicorum; quomodo provideatur educationi religiosae catholicorum; an aliqua institutio religiosa detur acatholicis et infidelibus, et quo fructu; num admittantur ministri cultus acatholici, vel adolescentes ad eorum templa adducantur.

b) Quinam fructus pro religione habeatur ex istis *collegiis mixtis*; an potius aliquod ex his periculum pro fide habeatur vel immineat.

c) An collegium pro catechistis efformandis habeatur.

Caput X. De populo fideli. - 58. Si laici ad Aulam Pontificiam pertinentes habeantur, nomen et titulus honoris in aula Pontificia obtentus, dies concessionis aliaeque notitiae dentur.

59. Dicatur: *a*) quot sint numero catholici, et quinam sint generatim *fidelium mores*; quaenam ratio vitae christianae privata in familis; quaenam publica in oppidis et civitatibus; an in externis pompis et solemnitatibus magis consistat, quam in vero pietatis spiritu.

b) An massonicae sectae addicti, vel etiam massonismi vel socialismi societates habeantur, quot numero, quanti momenti; et quid fiat ad occurrendum huic malo.

c) Utrum in exercitio iurium politicorum et civilium fideles catholici religionis bono et Ecclesiae libertati pro viribus consulant.

60. Quomodo generatim parentes et qui loco parentum sunt *prolis educationi* religiosae prospiciant (cc. 1113, 1372).

61. Num fideles cum paganis vel haereticis ita versentur, ut spirituale ipsis damnum vel religioni detrimentum obveniat.

Caput XI. De Sacramentorum administratione. - 62. Exprimatur an in administrando *baptismo* serventur omnia praecepta Ritualis Romani et Codicis i. c. (praesertim cc. 740-744, 765-769). Speciatim vero, an fiat aliqua divisio caeremoniarum et quo idiomate interrogationes fiant (cc. 755-761).

63. An sacerdotes antequam baptismum adultis conferant, de statu libero eorum vel legitimo matrimonio diligenter inquirant et quae sint inquirendi normae.

64. An curent presbyteri ut ad sacramentum *confirmationis* fideles opportuno tempore accedant, et in periculo mortis infantes illud recipiant (cc. 785, 787 seq.).

65. An et qui sint in Missione *casus reservati*, utrum in reservatione modus et normae praescriptae cc. 895, 897, 898 observentur, et utrum fidelibus sufficienter innotescant (c. 899).

66. *a*) Utrum fideles solemni praeparatione et pompa ad *primam Communionem* admitti soleant, an excitentur ut frequenter et etiam quotidie, ubi sacerdos adest, pane eucharistico reficiantur (c. 863).

b) An fideles *praeceptum paschale* (c. 859) adimpleant.

67. An presbyteri diligentes se praebeant in reficiendis moribundis extrema unctione aliisque Sacramentis.

68. An in dioecesi, vicariatu vel praefectura aut Missione *forma celebrationis matrimonii* ad normam c. 1094 observetur. Et an antea praemittantur, quae in iure praescripta sunt (c. 1019 et seq.).

69. *a*) Quomodo se gerant sacerdotes in *dispensationibus* circa matrimonii impedimenta, et an curent observantiam instructionum huius S. C. circa aetatem praescriptam (1).

b) An dispensationes matrimoniales gratis concedantur (c. 1056), et in scriptis, et utrum exprimatur delegatio Apostolica (c. 1057).

70. An abusus *matrimoniorum mixtorum* invaluerit, et qua frequentia et quomodo circa ea presbyteri se gerant (cc. 1060, 1064, 1065, 1071).

71. An in celebratione matrimoniorum christiani immisceant aliquas *caeremonias superstitiosas*.

(1) Di qui si ricava che la S. C. ha emanato delle speciali norme circa l'applicazione del can. 1067, ai luoghi di missione, ove quel limite di età sembra troppo alto (p. es. in India, ove le donne si sposano anche sui 12 anni)); purtroppo non sono state ancora rese di pubblica ragione, non ostante la loro evidente importanza.

Caput XII. De rebus ad divinum cultum spectantibus. - 72. *a*) An in sacris functionibus ac praesertim in administratione Sacramentorum, et in solemni Missae celebratione *ritus omnes S. R. E.* fideliter serventur (cc. 733, 1261); utrum *cantus adhibeantur*, et an iuxta canonicas praescriptiones (c. 1264).

b) An ingressus in ecclesiam sit, prout debet, semper gratuitus (c. 1181).

c) Utrum et quinam *populares cantus* in ecclesiis permittantur.

73. An servetur, quoad asservationem Ss. Eucharistiae, can. 1265; an caveatur quodcumque periculum irreverentiae; an ea asservatio fiat cum debita decentia et quaenam sit in tantum Sacramentum fidelium devotio.

74. *a*) Utrum ad maiorem divini cultus decorem et ad pia opera exercenda, canonice instituti sint *Tertii Ordines* saeculares, *Confraternitates*, sive virorum sive mulierum. praesertim SS. Sacramenti et Christianae Doctrinae (c. 711, § 2), aliaeque *piae Uniones* potissimum pro iuvenibus; quo numero et quo religionis profectu.

b) An hae associationes servent praescripta c. 690 de subiectione erga Ordinarium, et c. 691 de administrationis modo.

75. An in *cultu divino ac veneratione Sanctorum* aliquae superstitiones irrepserint et quae.

Caput XIII. De festis, ieiuniis et abstinentiis. - 76. *a*) Quaenam *festa* de praecepto in Missione observentur et an peculiares difficultates habeantur ad alia introducenda quae in Codice praescripta sunt (c. 1247).

b) Quae apud fideles sit observantia festorum.

77. *a*) Quae *ieiunia*, quique *abstinentiae dies* serventur; an uniformitas habeatur respectu viciniorum Missionum et utrum introductioni legis communis (c. 1250 et seq.) obstet potius necessitas indigenarum quam Europaeorum, et quae sit ista necessitas.

b) Quae apud fideles sit observantia legis abstinentiae et ieiunii.

Caput XIV. De ecclesiis, sacellis et presbyteriis. - 78. Exprimatur an sit in Missione *numerus* sufficiens *ecclesiarum* et *sacellorum*; quot ea sint, et utrum munda, decentia et saltem necessariis ad divinum cultum ornamentis instructa sint.

79. An ecclesiae rite custodiantur ne furtis et profanationibus obnoxiae fiant; et eae in quibus *SS. Eucharistia* adservatur, quotidie, si fieri potest, per aliquot horas fidelibus pateant (c. 1266); quomodo observentur cc. 1267-1271 circa *custodiam Ss.mi Sacramenti*.

80. An catholicus cultus *libere* exerceatur; et quatenus negative, an ratio suppetat qua obstacula e medio auferantur.

81. An iuxta ecclesias, capellas et oratoria adsit *residentia* pro sacerdote vel etiam decens presbyterium; aut saltem aliquis locus ubi

sacerdos convenienter manere possit. Num sacerdos necessitate compellatur cibum et somnum capere in domibus christianorum, et an in hoc abusus habeatur.

Caput XV. De coemeteriis et sepulturis. - 82. *a*) Utrum et quae *superstitiones in funeribus* apud christianos invaluerint.

b) An et quae taxae in funeribus exigantur.

83. An exsistant *coemeteria separata* pro christianis, clausa et benedicta; et an canonicae de his leges servari possint et serventur (c. 1205 et seq.), Si non habeantur, ad id obtinendum quid tentari possit.

Caput XVI. De bonis Ecclesiae eorumque administratione. - 84. An et quibus limitationibus iuxta leges civiles Missio bona, sive mobilia sive immobilia, possit proprio nomine possidere; et quae cautelae adhibeantur ut securitati ecclesiasticorum bonorum provideatur.

85. An institutum sit *Consilium Administrationis* et quot presbyteris exteris et indigenis constet; et an Ordinarius in negotiis maioris momenti illos audiat (c. 1520).

86. *a*) An *administratores particulares* sive ecclesiastici sive laici reddant quotannis Ordinario rationem suae administrationis (c. 1525) et servent iuris praescripta circa modum ipsius administrationis (cc. 1523, 1526, 1527, 1544, 1516, 1530-1533, 1538-1542).

b) An circa *oblationes* in commodum Missionis serventur praescripta cc. 1182, 533 § 1, 4°, 630 § 4, 631 § 3, et 535 de earum administratione et ratione Ordinario reddenda; et an collectores se abstineant a vexatoria et odiosa requisitione.

c) An *inventaria* immobilium, mobilium et sacrae supellectilis uniuscuiusque ecclesiae vel pii loci confecta in duplici exemplari, altero pro pio opere, altero pro Curia Ordinarii, habeantur (cc. 1296, 1300-1302, 1522).

87. *a*) Utrum bona immobilia vel reditus in promptu Missio habeat ut sustentationi missionariorum, cleri indigenae et expensis pro divino cultu satisfaciat.

b) Si bona immobilia non habeantur, an spes adsit ut pedetentim certi reditus sive per oblationes fidelium sive alio modo constitui possint (cfr. Instr. S. C. de Prop. F., 19 martii a. 1893, ut in *Collectanea* v. II, p. 286, n. 1828, II).

c) Breviter prospectus accepti et expensi detur.

88. *a*) Circa *Missarum stipem*, quae taxa synodalis in Missione vigeat (c. 831). An sacerdotes Missas colligant, quibus intra annum ipsi satisfacere nequeant (c. 835); an exuberantes ad Ordinarium transmittant (c. 841).

b) Quomodo serventur quae cc. 843, 844 praescripta sunt de libro tam personali, quam ecclesiarum proprio, pro Missis adnotandis.

Caput XVII. Iudicium summatim expositum circa statum Missionis. – 89. Ordinarius, omnibus in universum complexis, dicat, praesertim *in sua prima relatione,* quid actu sentiat de materiali ac morali condicione Missionis, quae spes melioris status affulgeat, quaenam maiora discrimina immineant.

90. *In sequentibus* vero *relationibus* addat, quomodo et quo fructu ad effectum perduxerit monita et mandata, si quae S. C. in sua responsione ad praecedentem relationem dederit; et utrum progressus, regressus, an potius idem ferme persistens status in rebus fidei et morum haberi videatur in Missione, et quaenam harum rerum censeantur causae, quaenam proponantur remedia.

Datum Romae, ex aed. S. C. Prop. Fidei, die Paschae Resurrectionis, a. 1922.

G. M. Card. Van Rossum, *Praefectus*

† Petrus Fumasoni Biondi, Archiep. Diocletan., *Secretarius* (1).

Sacra Congregazione dei Riti. (2)

Si vieta di apporre su le pareti di chiese o cripte destinate al culto le tabelle di nomi di defunti ivi non sepolti [*A. A. S.*, XIV, 556].

Dubbio. - Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna declaratione sequens dubium expositum fuit; nimirum:

« Utrum in ecclesiis earumque cryptis divino cultui destinatis ap-
« ponere liceat tabulas cum inscriptionibus et nominibus fidelium de-
« functorum quorum corpora inibi tumulata non sunt nec tumulari
« possunt iuxta canonem 1205 § 2 Cod. I. C. ».

Et Sacra Rituum Congregatio, omnibus accurate perpensis, proposito dubio respondendum censuit:

« *Non licere,* iuxta alias resolutiones et ad tramitem decreti S. R. C.
« n. 773 et can. 1450 § 1 Cod. I. C. ».

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 20 octobris 1922.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Segue un'appendice o questionario, che omettiamo, essendo mera recapitolazione di quanto precede.

(2) Mentre andiamo in macchina apprendiamo di questo importante decreto, che ha un'applicazione immediata circa i nomi dei caduti in guerra. Sebbene vi si richiamino leggi vecchie, riteniamo che non sia il caso di disfare quello che fosse già fatto contro di esse, atteso il grave incomodo che ciò porterebbe: ma se ne prenda norma pel futuro.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 301)

Chiunque, anche rivestito di altissima dignità, appelli dalle leggi, decreti o precetti del Papa al Concilio ecumenico, diviene per ciò sospetto di eresia e incorre la scomunica *l. s.* specialmente riservata alla S. Sede: anche le Università, Collegi, Capitoli e simili persone morali, soggiacciono in tal caso all'interdetto specialmente riservato al Papa.

Incorrono inoltre la scomunica *l. s. speciali modo* riservata alla S. Sede: 1° coloro che invocano il potere laico per impedire lettere o atti della S. Sede o d'un suo Legato, o che proibiscono in maniera diretta o indiretta la loro pubblicazione o diffusione, o offendono o molestano per tal ragione le persone favorite da quelle lettere o atti, o anche altre, come i latori; 2° coloro che emanano leggi, decreti o ordinanze contrarie alla libertà della Chiesa; 3° coloro che direttamente o indirettamente impediscono l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, tanto di foro interno che esterno, col ricorrere alle autorità laiche.

L'ascriversi alla massoneria o a consimili sette segrete sovversive della Chiesa e dello Stato, è colpito con la scomunica *simpliciter* riservata al Papa. Sono quindi tolte le altre determinazioni dell'*Ap.* Sed., II, 4.

I chierici che si facessero rei di delitti contro la libertà della Chiesa, o d'appartenenza a dette società segrete, incorrono inoltre la sospensione, e possono punirsi con la privazione di beneficio, pensione, dignità o ufficio ecclesiastico che possedessero; se poi religiosi, anche con la privazione della voce attiva o passiva. Infine tali chierici o religiosi che dessero il loro nome alla massoneria e simili sette, debbono denunziarsi alla Congregazione del S. Ufficio. (È dunque cessato l'obbligo penale di denunziare i *corifei* di tali sette).

Qualora un parroco, per impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (anche la propria remozione) eccitasse tumulti, raccogliesse sottoscrizioni in suo favore, eccitasse il popolo sia con la voce e gli scritti, ecc., dovrebbe punirsi dall'Ordinario a seconda della gravità della colpa, anche con la sospensione. E così pure quel sacerdote che eccitasse il popolo a opporsi alla presa di possesso di un parroco o vicario spirituale (economo) legittimamente nominato.

Incorrono *ipso facto* la scomunica semplicemente riservata alla S. Sede: 1° coloro che, senza la relativa facoltà, presumessero assolvere dalla scomunica riservata al Papa *specialissimo aut speciali modo*; 2° coloro che dessero aiuto o protezione a uno scomunicato vitando (ai sensi del nuovo giure) nel delitto pel quale era stato scomunicato, e così pure i chierici che scientemente e volutamente comunicassero *in divinis* con un tale o lo ammettessero alla partecipazione delle sacre azioni (non dunque col semplice *permettergli* di presenziare il culto divino o di accostarsi ai sacramenti, per cui prima [Ap. Sed. VII, 2] si incorreva l'interdetto *ab ingressu ecclesiae*).

Chi scientemente compie o fa che si compiano azioni di culto in luoghi interdetti, chi inoltre ammette un chierico nominatamente interdetto, sospeso

o scomunicato agli atti di culto vietatigli dalla censura, contrae egli medesimo l'interdetto *ab ingressu ecclesiae*, fino a che non abbia dato congrua soddisfazione. Chi ha cagionato un interdetto locale, oppure contro una comunità o collegio, incorre *ipso facto* l'interdetto personale.

Chi comanda o costringe a dar sepoltura ecclesiastica a infedeli, apostati, eretici, scismatici e altri che ne sono proibiti, (cfr. c. 1240 § 1-2), incorre la scomunica non riservata; chi volontariamente la permette, incorre l'interdetto *ab ingressu ecclesiae* riservato all'Ordinario.

Chi dura per un anno ostinatamente nella scomunica, diviene per ciò sospetto d'eresia; il chierico che per un semestre persevera nella sospensione, deve venire ammonito, e se entro un mese non recede da tale insordescenza, deve esser privato di ogni beneficio o ufficio ecclesiastico che possegga.

Chi, senza permesso della S. Sede, ardisca trarre dinanzi ai tribunali laici un Cardinale o Legato della S. Sede, o un ufficiale maggiore della Curia Romana, per cose appartenenti al suo ufficio, o chi trae dinanzi ai tribunali laici il *proprio* Ordinario, incorre *ipso facto* la scomunica specialmente riservata al Papa: se trae un *altro* Vescovo anche titolare, o un prelato *nullius*, o un superiore maggiore d'un Ordine *iuris pontificii*, incorre la scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede; mentre un chierico che senza permesso del proprio Ordinario trae dinanzi al tribunale civile un'altra persona protetta dal *privilegium canonis*, incorre *ipso facto* la sospensione *ab officio* riservata all'Ordinario; se laico deve castigarsi dall'Ordinario secondo la gravità della colpa (1).

Incorrono *ipso facto* la scomunica semplicemente riservata alla S. Sede: 1° chi violasse la clausura di monache, sia entrando nel chiostro senza la debita licenza, sia introducendo o ammettendo persone non munite di detta licenza: se chierico, il reo dovrebbe sospendersi dall'Ordinario a tempo determinato; 2° le donne che violassero la clausura di conventi maschili, e chiunque (anche superiore) che in essi le introducesse o ammettesse: le religiose che ciò facessero, dovrebbero essere private del loro ufficio e della voce attiva e passiva; 3° infine le monache, che uscissero illegittimamente dalla clausura.

Le pene per la violazione del privilegio del canone sono disposte in quattro gradi: 1° Chi offenda il Papa con ingiuria reale, incorre la scomunica riservata *specialissimo modo* alla S. Sede, diviene vitando e senz'altra dichiarazione infame: se fosse chierico dovrebbe venir degradato. 2° Chi offenda del pari un Cardinale o Legato papale oltre la scomunica *speciali modo* riservata al Papa, incorre l'infamia *ipso iure* e deve esser privato di ogni beneficio, dignità ecclesiastica, pensione o ufficio; 3° Chi offende del pari persona rivestita del carattere episcopale (Patriarca, Arciv., Vescovo) incorre la scomunica *l. s. speciali modo* riservata al Papa; 4° infine chi percuota altro chierico o religioso o religiosa incorre *ipso facto* la scomunica riservata all'Ordinario. Se lo crede necessario, l'Ordinario può aggiungere altre pene. In tutti questi

(1) Ciò mitiga largamente non solo il cap. VII, tit. I della Bolla *Ap. Sedis*, ma anche il m. p. *Quantavis diligentia*, 9 ott. 1911, di Pio X (*M. E.*, XXIII, 481) con cui era autenticamente interpretato il *cogentes* di detta Bolla, estendendo la scomunica *l. s.* riservata al Papa anche alle persone private, laiche o chierici, uomini o donne che traessero un chierico dinanzi ai tribunali civili.

casi, però, a differenza dell'antico diritto, sembra che incorra la pena soltanto il percussore stesso, non altri, mandatario, ecc.

Chi direttamente o indirettamente ingiuria in pubblici giornali, opuscoli, discorsi il Papa, un Cardinale, un Legato pontificio, i Tribunali romani e loro Officiali, o il proprio Vescovo, oppure susciti odî e ostilità contro di loro, o i loro atti, giudizi e decisioni, deve esser costretto dall'Ordinario non solo a querela di parte, ma anche d'ufficio, con pene proporzionate, non escluse le censure, a prestar congrua riparazione.

L'usurpazione o detenzione di beni o diritti spettanti alla Chiesa Romana è colpita con la scomunica *l. s.* riservata *speciali modo* al Papa: i chierici che se ne rendano colpevoli, debbono oltre a ciò perdere ogni dignità, uffici e pensioni, anzi dichiararsi incapaci a conseguirne.

Chi, da sè o ad opera altrui, impiega a proprio profitto o usurpa beni ecclesiastici, mobili o immobili, o impedisce chi di ragione dal goderne i frutti, soggiace alla scomunica fino a che non abbia restituito, o tolto l'impedimento, e quindi non sia stato assoluto dalla S. Sede: se tal delitto commette il patrono dalla chiesa o dei beni, perde senz'altro il giuspatronato: se lo commette un chierico, perderà ogni altro beneficio, diverrà incapace a ottenerlo, e può essere inoltre sospeso dall'Ordinario dall'esercizio degli ordini, anche se ha dato soddisfazione e ottenuto l'assoluzione dalla scomunica.

L'alienazione di bene ecclesiastici senza il prescritto permesso o il beneplacito apostolico, è una specie nuova, non contemplata nella Ap. Sed., in quanto, forse, stimavasi sufficiente la conclamata invalidità del contratto. Invece ora viene inoltre sancita penalmente così: se il valore alienato non è superiore alle 1000 lire (auree: oggi circa lire 4300 cartacee), il castigo è rimesso all'arbitrio dell'Ordinario; se tra le 1000 e le 30 mila, qualora l'alienante sia il patrono, perde senz'altro il giuspatronato; se l'amministratore ecclesiastico, decade da questo ufficio; se il superiore religioso o l'economo, decade dal suo ufficio e diviene incapace a conseguirne altro; se lo stesso Ordinario o altro chierico rivestente un ufficio ecclesiastico, debbono multarsi del doppio; gli altri chierici, sospendersi a tempo determinato. Sopra 30 mila, e qualora si alienino cose *preziose*, ai sensi del c. 1532, si incorre la scomunica non riservata.

Chi infine ha ricevuto un legato o donazione a scopo pio, sia per testamento o per fiducia o altro modo, e non lo impiega a detto scopo, può esservi costretto dall'Ordinario anche con censure. E lo stesso deve dirsi di chi si ricusa al pagamento delle tasse o oblazioni legittimamente prescritte per atti di giurisdizione, o per l'amministrazione di Sacramenti (cfr. c. 463 § 1 e c. 1507).

TITOLO XIV. Delitti contro la vita, la libertà, proprietà, buona fama e buoni costumi. — Sono, in una parola, i delitti contro l'ordinamento sociale in genere; contro l'integrità fisica, la vita, la libertà, i beni del prossimo, e delitti *contra sextum*.

Chi procura un *aborto*, qualora esso segua in effetto, incorre, compresa la madre (il giure precedente la escludeva), la scomunica *l. s.* ricevuta all'Ordinario: se il reo è un chierico, va deposto. Il *suicidio* deliberato priva della

sepoltura ecclesiastica (c. 1240 § 1 n. 3): chi lo attenta deve essere escluso dagli atti legittimi ecclesiastici; se chierico, sospendersi per un tempo determinato, e privarsi del beneficio che abbia, o dell'ufficio con cui sia connessa la cura d'anime o la giurisdizione. Il *duello* trae seco la scomunica riservata alla S. S.: ne sono colpiti non solo i duellanti, ma anche coloro che sfidano al duello, coloro che l'accettano, coloro che vi prestano qualsiasi opera o favore (padrini, medici), e anche chi si reca a vederlo, anzi chiunque lo permetta o non lo impedisca per quanto è in sè: a qualsiasi rango (anche militare) appartengano. Duellanti e padrini sono inoltre infami. Chi perisca in duello o di ferite riportate in duello, viene escluso dalla sepoltura eccl. (1240 § 1 n. 4).

Riguardo alla *libertà*. Incorrono la scomunica non riservata quanti costringono altri allo stato clericale, o allo stato religioso, e specialmente alla professione (non si fa distinzione alcuna di voti solenni o semplici, perpetui o temporanei).

Il ratto violento di donna a scopo di matrimonio o di libidine, e anche consensuale se si tratta di minorenne, senza scienza o consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, trae seco (oltre l'impedimento matrimoniale) l'interdizione dagli atti legittimi ecclesiastici, e può punirsi con altri castighi (secondo il Conc. Trid. sess. XXIV c. 6, recava anche l'infamia, incapacità a dignità ecclesiastiche, e la deposizione se il reo era un chierico).

Il laico condannato dal tribunale civile per omicidio, ratto di minorenne, mercato di schiavi, usura, rapina, furto qualificato oppure di grave entità, incendio o altro grave danneggiamento doloso, per mutilazione o per grave ferimento o lesione, incorre *ipso iure* l'interdizione dagli atti e l'esclusione da uffici ecclesiastici, oltre l'obbligo di indennizzare la parte lesa. Un chierico nello stesso caso, deve essere punito inoltre anche dall'autorità ecclesiastica con penitenze, censure, privazione di beneficio o ufficio o dignità, e in caso estremo anche con la deposizione (degradazione, se si tratta d'omicidio), secondo la gravità della colpa.

La diffamazione scritta o orale e in genere l'offesa della buona riputazione del prossimo debbono esser punite convenientemente; nel chierico, se del caso, anche con sospensione e privazione d'ufficio.

Gli altri canoni di questo titolo riguardano la materia del VI precetto. I *bigami* (anche per matrimonio civile) sono per ciò solo infami, e se ammoniti non tolgono lo scandalo, dovranno punirsi anche con la scomunica o l'interdetto personale. Laici che abbiano riportato condanne per azioni *contra sextum* commesse con giovani sotto i 16 anni, o per stupro, sodomia, incesto, lenocinio, sono senz'altro infami e possono punirsi inoltre anche dall'Ordinario con pene appropriate. I chierici di ordini minori, riconosciuti rei di delitti *contra sextum*, possono inoltre esser dimessi dallo stato clericale.

Chi pubblicamente abbia commesso adulterio, o viva in concubinato, o abbia riportato altra condanna in materia di sesto precetto non compresa nelle precedenti, incorre l'interdizione dagli atti finchè non si sia seriamente emendato.

I chierici *in sacris*, tanto secolari che regolari, i quali vivano in *concubinato*, dopo seguita ma infruttuosa monizione, debbono punirsi con la sospen-

sione *a divinis* e con la sottrazione dei frutti beneficiali (1), finchè non si siano emendati e non abbiano riparato lo scandalo. Se poi, tali chierici *in sacris* si siano resi rei di azioni con minori di 16 anni, adulterio, stupro, bestialità, sodomia, lenocinio, incesto con consanguinei o affini in primo grado, incorrono l'infamia, la sospensione e privazione di ogni officio o dignità, e nei casi più gravi, anche la degradazione. Per ogni altro delitto *contra sextum*, i medesimi debbono punirsi secondo la gravità del caso, non esclusa la privazione di ufficio o beneficio, specie se abbiano cura di anime.

TITOLO XV. Il delitto di falso. — È una forma specialmente grave del delitto contro la fede pubblica, e meritava la trattazione speciale, fatta in un titolo apposito (2360-2363). La fabbricazione o falsificazione di documenti pontifici, come l'uso che se ne faccia dopo riconosciuta la falsità, vien punita con la scomunica specialmente riservata al Papa. Se il reo sia un chierico si può procedere anche alla privazione di ogni ufficio o dignità ecclesiastica; se un regolare, oltre la perdita di ogni ufficio di religione, deve privarsi della voce attiva e passiva, salve le altre pene sancite dalle Costituzioni.

L'obrezione o subrezione nelle domande di rescritti pontifici (salve le disposizioni dei can. 45 e 1504 circa l'efficacia o meno della grazia impetrata) può punirsi dall'Ordinario con pene proporzionate; e lo stesso deve dirsi della falsificazione di altri atti ecclesiastici, sì pubblici che privati, salve le più gravi pene che incorre l'officiale se se ne rende reo egli stesso come vedremo al can. 2406.

La calunniosa denunzia di sollicitazione, a carico di un confessore, fatta ai Superiori ecclesiastici, trae seco *ipso facto* la scomunica riservata *speciali modo* alla S. Sede; l'assoluzione da tale censura non potrà aversi in alcun caso, se non si ritratta prima *formalmente* la denunzia e non si risarciscono i danni eventuali. Anche in tal caso dovrà poi il calunniatore punirsi con grave e lunga penitenza. E infine anche ottenuta l'assoluzione dalla censura, resta a ottenersi, del pari dalla S. Sede, l'assoluzione del peccato. È questo l'unico caso in cui ciò si verifica.

(*Continuazione e fine al prossimo fascicolo*).

ANNOTAZIONI

ad alcune ultime risposte della Commissione per la interpretazione autentica del Codice (2).

I. Il can. 93 è chiarissimo. Da esso abbiamo che la moglie non separata legittimamente dal marito ritiene necessariamente il domicilio del marito e può solo acquistare un proprio quasi-domicilio; se invece è legittimamente separata può ottenere anche un proprio domicilio. Separata legittimamente si intende, dinanzi alla Chiesa, se ottenne sentenza di separazione dal giudice

(1) Si è già veduto ai can. 2176 ss. il procedimento *economico* da osservarsi con essi.

(2) Cfr. sempre il testo a pag. 295 ss. Le poche qui omesse faranno oggetto di separata trattazione.

ecclesiastico a norma dei can. 1128 segg. poichè, essendo la causa di separazione causa relativa al vincolo coniugale e non pei soli effetti civili, la sua competenza è esclusivamente ecclesiastica, anche perchè in essa *inest ratio peccati* (can. 1553). Ma la difficoltà non sta in ciò: sta invece in questo, che il can. 93 parla di mera separazione legittima, senza distinguere se essa sia perpetua o temporanea. Però anche questo vien supplito dal can. 92 ove si dice che per contrarre il matrimonio è necessaria l'intenzione *perpetuo in loco commorandi*; dunque la separazione deve esser tale che renda possibile questa perpetuità intenzionale. Nè si dica che il can. 92 permette il domicilio dopo dieci anni di commorazione, poichè a questa norma fa precisa eccezione il can. 92 che dichiara che la donna non separata *necessario*, e quindi anche dopo dieci anni di residenza, *retinet domicilium viri sui*. La separazione per ottenere il domicilio, deve dunque esser perpetua. Tale in realtà, a norma del can. 1129, non è che la separazione *causa adulterii*; la *malitiosa desertio viri* non potrebbe invece rientrare che nella clausola del can. 1131 *si grave periculum animae seu corpori facessat* o forse meglio *haec aliaque id genus*, interpretata a norma del diritto precedente (cap. 6 *de divort.* IV, 19; Sanchez, *de matrim.* IX, d. 18, n. 31, 32, 49) secondo cui la *malitiosa desertio* era causa di separazione temporanea, che però poteva facilmente mutarsi *in incertum sive in indefinitum tempus* cioè *usque ad novum decretum Ordinarii separationem revocans* come anche ammette il can. 1131, 2. Tale separazione *in incertum tempus* diviene *de se perpetua* e solo *per accidens*, cioè, per la resipiscenza del marito, può cessare. Giustamente perciò la Commissione ha ammesso anche questo secondo caso della separazione a tempo indefinito come equivalente titolo pel domicilio, il quale esige bensì l'animo *perpetuo manendi*, ma con la limitazione *si nihil inde avocet*. Così la donna che abbia ottenuto il decreto di separazione a tempo indeterminato può ritenersi in perpetuo fuori della potestà maritale *si maritus non redeat* e come tale aver perpetua intenzione di rimanere nel proprio domicilio, *si maritus non redeat*.

III. Il can. 189 § 2 prescrive che l'Ordinario entro un mese accetti o rigetti la rinunzia fatta dal beneficiario; ma non ha alcuna clausola irritante e quindi a norma del can. 11 non deve ritenersi tale prescrizione come sotto pena di invalidità della accettazione della fatta rinunzia. D'altra parte questo canone non fa che ripetere il diritto antico secondo la costituzione *Humano vix iudicio* di Gregorio XIII, la quale da tutti i dottori veniva interpretata nel senso che lo spazio di un mese non fosse *ad validitatem*. Così deve dunque interpretarsi nel Codice. Anzi, prescrivendo il Codice che l'Ordinario accetti solo *ex iusta causa*, può benissimo darsi che lo spazio di un mese non sia sufficiente per l'esame dei motivi addotti alla rinunzia. Ma la natura stessa della cosa richiede il concorso delle due volontà, quella del rinunziante e quella dell'accettante. Se, quando il Superiore accetta la rinunzia, il suddito persevera in essa, anche trascorso un mese, si sarà fatto male violando la legge, ma il negozio è di per sè evidentemente completo; mentre se, anche prima di un mese, il Superiore intendesse accettare una rinunzia in cui gli constasse giuridicamente che il rinunziante non persevera, agirebbe certo invalidamente. Cfr. anche il diritto romano circa l'accettazione di promesse o donazioni a titolo gratuito (l. 1 pr. 6, 12, 17, 20 D. *de donat.* XXXIX, 5). Di qui è chiarissimo il fonda-

mento della savia risposta della Commissione al terzo dubbio per la prima parte.

E così anche per la seconda, essendo chiaro dal detto che il rinunziante può revocare la sua rinunzia finchè il superiore non l'ha accettata, anche prima della scadenza del mese. Ma questa dichiarazione della Commissione è opportunissima a dissipare l'equivoco cui può dar luogo la ambigua dizione del can. 191 § 1. « Semel legitime *facta* renuntiatione, non datur amplius poenitentiae locus » la quale, anche in confronto al seguente « *Acceptata* renuntiatio » poteva intendersi nel senso volgare di « presentate le dimissioni », quasi non fosse più lecito ritirarle durante il mese. Invece il § 1 vuol dire lo stesso che il 2° cioè « una volta perfetto con la accettazione giuridica del Superiore il negozio della rinunzia, non vi si può tornar sopra ». Ciò poteva forse dedursi dal dirsi « semel *legitime* facta », poichè non può dirsi *legitime* completo il negozio della rinunzia, senza la corrispondente accettazione.

Ma ancor meglio ciò poteva dimostrarsi interpretando il Codice in questo punto con gli antichi commentatori. Cfr. Reiffenstuel: « Q. An resignans possit « poenitere seu redire ad beneficium resignatum? R. *Facta renuntiatione* et « a Superiore admissa non amplius est locus poenitentiae, sed resignans potest « compelli etiam invitus ad dimittendam possessionem beneficii. Sed ante eius « admissionem et ratificationem potest resignans mutare voluntatem et revocare « renuntiationem, quia res adhuc exsistit integra et sic locus erit poeniten- « tiae ». Cfr. anche il cap. *Quidam*, 13 I, 9 e comm. in idem; Garcia, *de Benef.* II, 3, 22; Wernz, *Ius Decr.* II, 499.

V. La figura del Vicario sostituto nel § 5 del can. 465 non è precisamente la stessa. Secondo il § 4, il parroco lo lascia per prendersi delle vacanze per oltre una settimana e non può assentarsi prima di avere ricevuto la licenza del Vescovo, al quale deve significare il nome del sostituto. Invece nel § 5 si tratta di una assenza *repentina*, imposta da grave e urgente causa, sicchè solo *dopo* la partenza il parroco può significare all'Ordinario la sua assenza e il nome del sacerdote cui ha lasciato la parrocchia. È chiaro dunque perchè il Codice fa ai due sostituti un trattamento diverso. Al primo non permette di assistere a matrimonî prima che l'Ordinario non l'abbia approvato. Infatti solo dopo questa approvazione dell'Ordinario, può dirsi realmente sostituto, e a norma del can. 474, *locum parochi tenere in omnibus quae ad curam spectant animarum, nisi Ordinarius aut parochus aliquid exceperint.* Al secondo invece permette di assistere *anche prima* che l'Ordinario significhi la sua approvazione, anzi finchè l'Ordinario non abbia stabilito positivamente altrimenti (p. 296).

Questa differenza sembra apparentemente cosa da nulla, ma ha invece a nostro parere una gravissima conseguenza giuridica. Che, cioè, l'urgenza del caso e il non poter fare altrimenti, sono bastevoli, agli occhi del legislatore, perchè *la legge* supplisca tutte le facoltà necessarie pel caso, che dovrebbero invece ottenersi *dall'uomo.* Invero tale urgenza non si verifica nel primo caso, in cui, trattandosi di progettate vacanze, il parroco ha l'obbligo e la possibilità di assicurarsi che il sostituto che lascia, abbia dall'uomo (nel caso dall'Ordinario) tutte le facoltà necessarie al suo officio. Essa si verifica invece nel secondo caso in cui non vi è tempo nè possibilità di ottenere questa sicurtà;

e allora supplisce *la legge*, stabilendo che, finchè il Superiore, che lo può, non dispone altrimenti, il sostituto ha le facoltà necessarie dalla legge stessa; sicchè, anche se dopo giungesse la disapprovazione o il diniego dell'Ordinario, i matrimonî *medio tempore* celebrati sarebbero validi.

Questo principio, che ci sembra rilevare da questa interessante risoluzione, ha certamente larga applicazione a casi connessi. P. es. Noi siamo di opinione che il Codice non conceda, nei casi ordinari, al viceparroco, anche autorizzato dal parroco a norma del can. 1096 § 1, la facoltà di *suddelegare* altri sacerdoti. Ma poniamo un caso urgentissimo. Il viceparroco, che il giorno innanzi tutto aveva combinato nell'assenza del parroco per assistere il giorno dopo a un matrimonio di sposi che vengono da lontano e difficilmente potranno tornare, improvvisamente s'ammala così che la mattina non trovasi in grado di assistere. Gli sposi giungono e tutto è in regola. Si ha la grave e urgente causa per autorizzare un altro sacerdote ad assistere a quel matrimonio, non potendo neppure pensarsi a mandare una missiva al parroco assente o alla Curia. Secondo il principio esposto, in questo caso, *ob urgentem necessitatem procurandi salutem animarum* il viceparroco sarebbe autorizzato a subdelegare, dalla legge medesima.

VI. Ci dispensiamo dal commentare questa risposta che sembra anche quanto ai termini suggerita da quanto scrivemmo nel *M. E.* XXX, 193 not.

VIII. Nel can. 777 si prescrive in genere che nel libro dei battezzati si trascrivano non solo i nomi del battezzato e del ministro, ma anche dei genitori; se il figlio sia illegittimo e i genitori non sono noti, si segnerà come figlio di ignoti, o di ignoto, se trattasi del solo padre. Quanto alla madre si considera nota in questo argomento se la sua maternità è di dominio pubblico o se essa spontaneamente in scritto o dinanzi a due testimoni così richiegga; e così anche del padre, la cui paternità però non si considera di dominio pubblico se non consta da un atto pubblico autentico, sia di riconoscimento di prole, sia di sentenza che dichiari la sua qualità di padre.

Ora si domanda se ciò debba intendersi di qualsiasi figlio illegittimo, anche se di nascita adulterina o sacrilega oppure soltanto dei figli naturali. È vero infatti che qui il Codice non distingue; anzi nel can. 1114 evidentemente nel genere degli illegittimi comprende anche costoro; ma certo una grave differenza deve porsi, come lo dimostra il vietato riconoscimento di tale prole da parte dei genitori adulteri o sacrileghi (can. 1116). Pertanto la Commissione, schivando di rispondere direttamente, pone un principio generale, doversi procurare cioè che tali iscrizioni non diano occasione a infamia e a scandalo; e siccome ciò dipende dalle circostanze, ordina che quando si presenti un simile caso, si interpelli la Congregazione competente, che nel caso, trattandosi non di sacramento, ma di infamia e di scandalo da evitare, ossia di disciplina ecclesiastica, è quella del Concilio e non già, come a tutta prima parrebbe, quella dei Sacramenti (p. 297).

IX. Trattasi in questo dubbio dell'impedimento che trattiene dalla ordinazione i « figli degli acattolici finchè i loro *parentes* restano nel « l'errore ». La ragione di dubitare è data dal diritto antecedente al Codice. Questo, come è noto, ne faceva una propria *irregolarità* e secondo il cap. 15, *de haeret.* V, 2 *in VI*, colpiva gli eretici « ipsorumque filios usque ad secundam generatio-

« nem... primum et secundum gradum per paternam lineam comprehendi « declaramus, per maternam vero ad primam dumtaxat volumus coarctari ». Ma è chiarissimo che la legge ora è cambiata: si tratta di impedimento, si nominano i *genitori* (parentes), e giusta il can. 983, in tal materia si deve stare strettamente ai canoni nuovi. È dunque evidente il buon diritto della risposta (p. 297).

XI. Questo dubbio ha per oggetto di richiamare l'attenzione del legislatore su la clausola non troppo felice apposta al can. 1551 *et salvo praescripto can. 1517 § 2.* Non felice, perchè in tale canone non si fa che dire precisamente il medesimo che il can. 1551, che cioè la riduzione delle Messe resta riservata alla S. Sede; anzi facilmente erronea, perche venendo dopo le parole *nisi in tabulis fundationis aliud expresse caveatur*, pare, veramente, che anche in questo caso in cui il fondatore voglia maggiormente favorire la Chiesa, questa medesima preferisca la condizione più dura di subordinare la sua liberazione a un espresso beneplacito apostolico! Ciò è certamente contrario alla intenzione del legislatore; e d'altra parte, anche nel diritto precedente che qui il Codice senz'altro riproduce, cioè nelle costituz. *Cum saepe* e *Nuper* citate nella relativa nota, era esplicitamente detto che la riduzione delle Messe era permessa all'Ordinario solo nel caso che il fondatore nelle sue tavole lo avesse espressamente concesso.

XII. Il can. 1565 come dimostra un facile confronto con le sue fonti (cfr. cap. fin. *de for. comp.*, II, 2; c. 1 eod. *in VI*) è pienamente conforme al *ius vetus*, quindi giusta il can. 6 n. 2, deve interpretarsi secondo l'opinione comune degli interpreti antecedenti. Ora tutti i canonisti insegnavano che nel luogo del contratto non poteva convenirsi il reo se non nel caso che ivi fosse *presente* al momento della citazione. Infatti chiarissimo era il dispositivo del cit. cap. 1, *de for. comp.*, in VI. « Contrahentes vero aliarum dioecesium super « contractibus initis in Rhemensi ab eisdem, *nisi inveniantur ibidem*, trahere « coram se non debent invitos ». Wernz, *Ius decret.*, V, 288 n. 11. « Saltem « ex iure canonico Ordinarius ratione loci contractus competens non est, *nisi « reus ibidem sit praesens* ». Lega, *De iud.* I, 339; Schmalzgr. in h. t., 31, 34, 43; Reiff. in h. t. 85, 93, ss. E la ragione veniva addotta con le parole del diritto romano (I, 19, D. *de iud.*, V 1). « Quia durissimum foret quotquot locis « quis navigans vel iter faciens delatus fuerit, tot se defendere locis ».

D'altra parte il cod. nel § 2 stabilisce che nel luogo del contratto possano citarsi *anche gli assenti* se così era stabilito nel contratto stesso. Ora ognun vede che tale aggiunta sarebbe stata perfettamente inutile se già il § 1 si estendeva agli assenti.

XIII. Il can. 1894 stabilisce chiaramente al § 3 che la sentenza è infetta di vizio sanabile di nullità *si subscriptionibus caret iure praescriptis.* Ora il can. 1874 prescrive che « sententia claudatur cum indicatione diei et loci... « et cum subscriptionibus iudicis *vel omnium iudicum si plures fuerint*, et « notarii ». Dunque la sottoscrizione di tutti i giudici in un tribunale *collegiale* è necessaria *ad validitatem.* Al difetto si potrà rimediare, essendo sanabile, finchè la sentenza non sia impugnata di nullità per questo capo. Fatta la impugnazione nulla potrà innovarsi, e quindi il giudice cui si sia ricorso deve pronunziare la nullità.

XIV. 1) Nel diritto anteriore al Codice si permetteva che la moglie abbandonata ingiustamente dal marito potesse citarlo in causa matrimoniale dinanzi al giudice del proprio domicilio (cfr. Wernz, *Ius decr.* IV, 736) e ciò sia per la difficoltà di conoscere il domicilio del fuggitivo, sia per il favore dovuto alla parte innocente. Il Codice però nel can. 1964 non ne fa parola, e quindi deve dedursi che abbia anche in questo caso applicata la norma *actor sequitur forum rei* (1559 § 3). E giustamente, perchè ad ogni caso è stato ora provveduto col concedere esplicitamente che la causa matrimoniale si possa trattare *dinanzi al giudice del luogo del matrimonio*, di che nel diritto antecedente si dubitava (Wernz, IV, num. 736, n. 42).

2) [p. 298] Nelle cause matrimoniali non si ha riguardo al domicilio o quasi domicilio del coniuge acattolico, ma solo a quello del coniuge cattolico. Il caso presente forma una eccezione solo apparente; invero, se la moglie cattolica non ha la separazione legittima dal marito, come sopra si è detto, può bensì avere un quasi domicilio proprio, ma pel domicilio deve seguire quello del marito. Quindi, in tal caso, può convenire il marito, sebbene acattolico, nel domicilio di lui, ma non già perchè è domicilio di lui, bensì perchè è il domicilio proprio o di lei; come può convenirlo dinanzi al proprio quasi-domicilio.

XV. Giusta il can. 2194 § 2, in genere, quanto si dice della violazione di legge penale deve dirsi della violazione di un precetto penale. Anche il precetto penale può quindi emanarsi per *modum ferendae sententiae*; nel qual caso, per incorrere la pena, occorre che sia irrogata, mediante sentenza condemnatoria. Ora, nel caso che tale pena sia una censura, e non già una pena vendicativa, per infliggerla è necessario che consti della *contumacia* (can. 2241) e questa, a norma del can. 2242 § 2 parrebbe dovere esigere una previa monizione. Dunque non basterebbe avere emanato il precetto con comminazione di censura *ferendae sententiae*, e che, ciò non ostante, sia stato trasgredito, perchè si possa procedere alla condanna, ma sembrerebbe ancora necessaria una nuova monizione canonica. Ognuno vede l'incongruenza di questa conseguenza, che avrebbe per effetto di rendere quasi vano il primo precetto. Deve dunque ritenersi che il precetto con la comminazione di censura anche *ferendae sententiae* equivalga anche alla monizione canonica; nè con ciò si toglie la differenza con la censura *latae sententiae*, la quale, anche in questo caso, si incorre subito *ante sententiam declaratoriam*. Del resto ci sembra che la soluzione del dubbio fosse già contenuta nel can. 2222 § 1 fin. « Il reo non può punirsi « se non sia stato prima ammonito con comminazione di pena latae vel ferendae « sententiae in casu transgressionis, e ciononostante abbia trasgredito ». Il precetto è certo una ammonizione, e la comminazione di pena si suppone nel caso. Dunque dopo la trasgressione può applicarsi senz'altro la pena comminata.

Mons. Ubaldo Mannucci.

IL NUOVO MESSALE ROMANO

(Continuaz. vedi pag. 308)

Le « Aggiunte e variazioni » alle Rubriche.

TITOLO IV. - Dell'occorrenza e Traslazione delle Feste. — §. 1. *Delle Messe solenni delle feste da trasferirsi o impedite.* — Se per *accidens* è impedita: *a*) La festa del Patrono principale o del Titolo della propria chiesa. *b*) La festa della dedicazione della chiesa propria. *c*) La festa del santo Fondatore dell'Ordine o della Congregazione; di queste feste nel loro giorno è permessa una Messa in canto o la commemorazione nella Messa cantata del giorno corrente, quantunque conventuale.

§ 2. *Della Messa per un gran concorso di popolo.* — Qualora si debba trasportare o commemorare o accidentalmente omettere una Festa che in qualche chiesa si celebra con grande concorso di popolo (di che il giudice è l'Ordinario del *luogo*); oppure la festa di qualche Mistero, Santo o Beato, di cui in quel giorno si fa menzione nel Martirologio o nella sua appendice approvata per le rispettive chiese (di cui nel giorno proprio è permessa una sola Messa in canto) nei giorni in cui è permesso celebrare le Messe votive solenni, o si dirà con le commemorazioni rispondenti al rito doppio di 1ª o 2ª classe, se dette feste nel proprio calendario saranno designate sotto questo rito; diversamente con tutte le commemorazioni che si addicono alle feste di rito doppio maggiore o minore.

§ 3. *Delle Messe solenni o lette di una solennità trasportata in domenica.* — Nelle domeniche minori durante l'anno, nelle chiese ed oratori pubblici, ove è stata rimessa la solennità esterna della festa del Patrono principale o del Titolo o dedicazione della propria chiesa o anche del Titolo o del Santo Fondatore di Ordine o di Congregazione, che era incorsa durante la settimana, si può cantare la Messa della solennità traslata, e di essa si può parimenti leggere un'unica Messa, a meno che non coincida un doppio di 1ª classe. Nella Messa cantata (a meno che non si canti la Messa del giorno o non si dica la conventuale), si fa la commemorazione del doppio di 2ª classe e della domenica col suo Vangelo in fine; nella Messa letta poi si fa la commemorazione del doppio di 2ª classe, della domenica e del doppio maggiore o minore o anche semidoppio. Il Prefazio della Messa è della solennità esterna, se lo ha proprio, diversamente dell'ufficio in primo luogo commemorato, se anche questo lo ha proprio.

Che se la solennità esterna si debba trasferire in una domenica maggiore o in una domenica impedita da un doppio di 1ª classe, restano proibite le Messe della solennità stessa; ma nella Messa cantata del giorno corrente, quantunque conventuale e in altra Messa letta, si fa la commemorazione della solennità stessa, secondo le norme date per le Messe votive solenni (tit. II, n. 3) ossia all'orazione della Messa, del giorno corrente si unisce *sub unica conclusione* l'orazione della solennità esterna impedita, aggiungendovi

la commemorazione a questa ultima Messa conveniente. E perciò nella Messa cantata di un doppio di 1ª classe occorrente, sotto distinta conclusione si fa solo la commemorazione della domenica, e infine anche dell'ottava privilegiata. Nella Messa letta poi si aggiunge la commemorazione di un doppio maggiore o minore o semidoppio. La commemorazione della solennità esterna è proibita nelle domeniche di Pasqua e Pentecoste, nella festa della SS. Trinità e nelle domeniche in cui occorressero le feste di Natale e dell'Epifania.

§ 4. *Delle Messe private* ad libitum *delle feste di rito doppio o minore o semidoppio impedite o in perpetuo o accidentalmente.* — Le messe private *ad libitum sacerdotis* sono permesse di qualunque festa di rito doppio maggiore, minore o semidoppio impedita o in perpetuo o accidentalmente. Queste Messe però sono proibite nei giorni seguenti:

a) Nelle domeniche anche anticipate o rimesse quanto all'ufficio.

b) Nei doppi di 1ª e 2ª classe.

c) Fra l'ottave privilegiate di 1° e 2° ordine, cioè Epifania, Pasqua, Pentecoste e *Corpus Domini.*

d) Nel giorno dell'ottava privilegiata di 3° ordine, ossia dell'Ascensione e in Roma dei santi apostoli Pietro e Paolo.

e) Nelle vigilie di Natale, Epifania e Pentecoste.

f) Nel mercoledì delle Ceneri.

g) Nelle Ferie della settimana santa.

In queste Messe private, che si celebrano con rito festivo, la seconda orazione sarà dell'Ufficio del giorno e si faranno altre commemorazioni se per caso occorressero.

§ 5. *Delle Messe private di una festa commemorata nell'ufficio o nel Martirologio.* — Nei singoli giorni in cui non occorra: Una festa di rito doppio o la domenica, sia anche anticipata, o rimessa anche quanto alla sola Messa. Un'ottava privilegiata.

Le Ferie di Quaresima, della Passione, dei Quattro Tempi, della Feria II delle Rogazioni e qualsiasi Vigilia: si possono dire, in rito festivo, Messe anche private di qualunque Ufficio commemorato alle Laudi, o del Mistero, santo o beato, di cui in quel giorno si fa memoria nel Martirologio o nella sua appendice approvata per le rispettive chiese; salvi però i privilegi indicati nel tit. IV, n. 1–4 e nel tit. II, n. 10.

§ 6. *Della Messa celebrata in altra chiesa.* — Tutti i singoli sacerdoti sia regolari che secolari sono tenuti a celebrare le Messe, anche proprie dei regolari, a norma del Calendario della chiesa od oratorio pubblico in cui celebrano, esclusi però i riti propri degli Ordini e delle chiese. La stessa regola si osserverà negli oratori semi-pubblici, nella cappella principale dei Seminari, Collegi, pie Comunità, Ospedali, Carceri, ecc. Qualora, a norma del Calendario delle chiese od oratori suddetti, possano celebrarsi Messe votive ad altre, si potranno celebrare, osservando però le Rubriche e i Decreti.

TITOLO VI. - Delle orazioni o collette. — 1° Le orazioni o collette imperate dall'Ordinario non siano mai più di due, e queste si dicono (mai però *sub unica conclusione* coll'orazione della Messa) nell'ultimo luogo dopo le orazioni prescritte dalle Rubriche, oppure invece dell'orazione *ad libitum*

assegnata secondo la diversità dei Tempi, ossia ogni qualvolta si può scegliere ad arbitrio del celebrante la terza orazione. Si ometteranno:

a) In tutti i doppi di 1ª e 2ª classe.

b) Nelle domeniche maggiori, a meno che non si scelga invece dell'orazione *ad libitum*, la prima fra le imperate.

c) Nelle Ferie, Vigilie ed ottave privilegiate.

d) Nelle Messe votive *pro re gravi et publica simul causa* o che si celebrano *ad instar solemnium.*

e) Ogni qualvolta nella Messa, secondo le Rubriche, siano già state dette quattro orazioni (non computate le sole orazioni che il celebrante può di suo arbitrio aggiungere nelle Messe lette di rito semplice).

Qualora le dette collette siano prescritte *pro re gravi*, debbono sempre dirsi, eccettuati i doppi di 1ª classe, le Vigilie di Natale e della Pentecoste e nella domenica delle Palme. Qualora fossero imperate anche per i doppi di 1ª classe, si omettono solo nel giorno di Natale, dell'Epifania, nel Giovedì Santo, nel Sabato Santo, nella domenica di Pasqua, Pentecoste, Ascensione, della SS.ma Trinità e nel *Corpus Domini.*

All'orazione *ad libitum* assegnata secondo la diversità dei Tempi si può sostituire una delle imperate (però secondo l'ordine ad esse assegnato) o la prima se in quel giorno fossero proibite collette imperate come tali.

Se sarà comandata l'orazione contro i persecutori della Chiesa o per il Papa, nei giorni in cui dalle Rubriche è prescritta l'una o l'altra, si soddisfa al precetto recitandone una sola.

2° L'ordine da seguirsi nel dire le collette (ad eccezione della colletta pei defunti che si deve sempre dire in penultimo luogo fra le orazioni permesse *ad libitum* del celebrante) è il seguente:

A) La colletta *pro re gravi* precede sempre la comune.

B) Se ambedue sono della stessa specie:

a) Preceda la colletta di qualche speciale Mistero del Signore o del Santo, e fra i divini Misteri e Santi, si osservi l'ordine delle Litanie di tutti i Santi,

b) Se poi la colletta si dovrà prendere o dalle Messe votive diverse o dalle orazioni che si hanno alla fine del Messale, se ambedue sono della medesima specie, si osservi l'ordine in cui sono poste nel Messale (tit. VI, n. 5).

Delle orazioni strettamente votive « ad libitum celebrantis ». — In tutte le Messe lette, eccettuata la conventuale, che si celebrano in giorno di rito semplice, fuori delle Ferie maggiori privilegiate, o dell'ufficio occorrente, o di una fra le votive per causa nè grave nè pubblica, si possono dire più orazioni ad arbitrio del celebrante, e fra queste si può anche aggiungere l'orazione pei defunti, fuori però del tempo pasquale (*Rubr. gen.*, tit. IX, n. 12). Si osservi però:

1° Che le dette orazioni si debbono dire dopo le orazioni imperate dall'Ordinario.

2° Che non siano più di sette e che siano sempre di numero dispari.

3° Che si osservi sempre il medesimo ordine di cui sopra al n. 2 per le due collette quando ambedue sono *pro re gravi aut non gravi.*

4° Che l'orazione pei defunti ritenga sempre il penultimo luogo.

Della commemorazione dell'anniversario della propria ordinazione. — Nell'anniversario della propria ordinazione sacerdotale, da computarsi nel giorno fisso del mese, ogni sacerdote potrà, dopo le orazioni prescritte dalle Rubriche, aggiungere l'orazione *pro seipso sacerdote,* che nelle orazioni diverse è segnata al n. 20, purchè non si dica la Messa pei defunti o purchè tale anniversario non cada nelle Vigilie di Natale o della Pentecoste, nella Domenica delle Palme o in un doppio di 1ª classe. In tali casi la commemorazione si potrà rimettere al primo giorno più prossimo che non sia impedito da un doppio di 1ª classe (tit. VI, n. 3).

Dell'orazione del Ss.mo Sacramento pubblicamente esposto. — I. Nella Messa cantata nell'altare dell'Esposizione si deve sempre dire l'orazione del Ss.mo Sacramento.

II. Nella Messa cantata in altro altare, e nella Messa privata detta in qualunque altare, anche dell'Esposizione, la detta orazione non si deve dire: in ogni festa di doppio di 1ª o 2ª classe, nella Domenica delle Palme, nelle Vigilie di Natale e Pentecoste. Fuori di questi casi *si deve dire* nella orazione delle Quarant'ore non interrotte, *si può dire* nelle altre Esposizioni.

Per l'identità del Mistero, l'orazione del Ss.mo Sacramento si deve tralasciare soltanto nelle feste della Passione, della Croce, del Ss.mo Cuor di Gesù, del Ss.mo Redentore e del Preziosissimo Sangue.

III. Nella Messa cantata nell'altare dell'Esposizione che è di una festa di 1ª o 2ª classe, nella Domenica delle Palme, nella Vigilia di Natale e della Pentecoste, e nella Messa votiva solenne, l'orazione al Ss.mo Sacramento si deve aggiungere all'orazione della Messa *sub unica conclusione* a meno che non vi sia da fare altra commemorazione, v. g. della domenica, di una Feria maggiore. In tutte le altre Messe, l'orazione del Ss.mo Sacramento, quando è permessa, va dopo tutte le commemorazioni speciali e comuni prescritti dalle Rubriche, ma prima delle orazioni votive e le collette imperate, quantunque fossero di un oggetto più nobile.

IV. Quando la Messa solenne privilegiata, che si celebra nell'orazione delle Quarant'ore, non può essere la Messa votiva del Ss.mo Sacramento e si dovesse celebrare la Messa del giorno corrente più nobile, allora si canta l'orazione della Messa con la sola orazione del Ss.mo Sacramento *sub unica conclusione* e dopo queste due orazioni, dicendo un secondo *Oremus,* si fa la commemorazione speciale descritta dalla Rubrica, v. g. della domenica, della Feria maggiore, nel caso che coincida una festa di rito doppio di 1ª e 2ª classe.

Delle Messe nell'oratorio privato. — Le Messe negli oratori privati, eccettuato il caso di uno speciale privilegio, sono proibite:

1° Nelle feste di Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione e Pentecoste.

2° Nella festa dell'Assunzione e dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima.

3° Nelle feste di S. Giuseppe (19 marzo), dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di Ognissanti.

4° Nelle Domeniche in cui si trasferisce la solennità esterna del Patrono principale.

5° Negli ultimi tre giorni della Settimana Santa.

D. Luca Valenti.

Su le risposte date in " Hildesien ".

Ci si domanda con una certa insistenza di dare dei brevi schiarimenti al decreto *Hildesien* della S. C. dei Riti, che pubblicammo a pag. 266. Non possiamo esser brevi, se non a patto che non ci si obblighi a ripetere il dispositivo delle soluzioni date, e che si abbiano presenti le rubriche del nuovo Messale e i decreti che citeremo, limitandoci ad accennare il perchè delle medesime risoluzioni.

I). In genere quando si dice nell'ottava la Messa *de octava* non si può variare ad arbitrio la Messa da dire, ma si deve ripetere quella detta nella festa di cui si fa la ottava. Cfr. S.R.C., decr. 2839, I. Se la Messa è propria o almeno ha il Vangelo proprio nessun dubbio; se invece si prende dal Comune, nessun dubbio per le feste assegnate nel *Proprium Sanctorum* del Messale. Il dubbio cadeva però per le feste particolari *quae in Calendario non inscribuntur*, di cui anche nella rubrica nuova innanzi alle Messe votive *ad diversa*, si dice: « Si in Kalendario non inscribantur, omnia dicuntur de Communi *ad libitum sacerdotis* » Ma ciò deve intendersi in conformità della regola sopra accennata, che cioè nell'ottava deve ripetersi la messa scelta, sia pure *ad libitum*, per la festa.

II). Invece per l'Ufficio, eccetto il giorno stesso dell'ottava (decr. 3876 ad IX) non vige la stessa regola. Riguardo al Vangelo, dovendo esser quello stesso della Messa, trarrà seco, per lo più, la ripetizione delle lezioni del III notturno *ut in die festi*, a meno, cioè, che non vi siano nel Comune più lezioni *in idem Evangelium*. Quanto alle altre del II notturno, possono invece variarsi. Cfr. Rubr. nov. Brev., tit. I, n. 7.

III). A norma della nuova rubrica, tit. V, n. 4, le Commemorazioni speciali occorrenti si omettono soltanto se delle medesime è stata celebrata Messa con canto o letta conventuale; il che nell'ipotesi viene escluso.

IV). Nel caso la Messa *de obitus seu depositionis* era chiaramente indicata a norma del decreto riportato in M. E., XIV, pag. 154 ad XI (parte male omessa nel decr. 4092).

V). Dopo la sepoltura non è più lecito celebrare *in tutte le altre chiese* « ut in die obitus vel depositionis »; è solo permesse *nella chiesa* in cui si fa il funerale. Nuov. rubr., tit. III, nn. 4, 5.

VI). Le restrizioni delle nuove rubriche, tit. III, nn. 6, 7, debbono intendersi nel contesto del n. 4 e quindi non si applicano ai giorni in cui, come nella domanda, possono celebrarsi anche le messe quotidiane pei defunti.

VII). Nel decr. gen. 3753 ad I era stabilito che il giorno di cui qui si tratta fosse determinato: *aut alia determinata die*. Le nuove rubriche, tit. III, n. 7, hanno tolto questa limitazione, quindi se le tavole di fondazione o la consuetudine non lo hanno stabilito, il giorno di tali anniversari *late sumpta* si può scegliere *ad libitum*.

VIII). Il decreto sul motu proprio *Abhinc duos annos* permetteva la Messa *in solemnitate externa* nella domenica a condizione che non si omettesse la conventuale o parrocchiale *de officio diei*. È dunque chiaro che quella non può applicarsi *pro populo*. (Cfr. decr. 3887, 4269, VIII). Se però si tratta

della festa del Patrono principale, o del santo Titolare o della Dedicazione della Chiesa o del Titolare o Fondatore dell'Ordine o Congregazione, non v'è più, a norma delle rubriche nuove, tit. II, n. 11, l'obbligo di celebrare in quel giorno la parocchiale rispondente all'Ufficio. In tal caso l'applicazione *pro populo* è dunque lecita.

IX). È chiaro di per sè che la nuova rubrica, tit. V, 3, abroga su questo punto la contraria disposizione del suddetto decreto su l'*Abhinc duos annos.*

X). Il *Credo,* nel caso si omette perchè si suppone già che dell'ufficio diverso che richiederebbe il Credo, non si faccia alcun conto in detta Messa.

XI). Per la stessa ragione non resta che scegliere, nella fatta ipotesi, il Prefazio comune.

XII). La norma generale ora stabilita aveva già avuto una applicazione particolare riguardo alla occorrenza del primo venerdì entro l'ottava dell'Ascensione (*M. E.*, 1921, p. 260). Bene osservano qui le *Ephemerides Liturgicae,* che tale sostituzione della Messa *de octava* di una festa del Signore alla Messa propria del S. Cuore deve farsi ancorchè nella Messa dell'officio del giorno non si faccia alcuna commemorazione dell'ottava.

XIII). A norma delle rubriche qui citate la detta Messa deve dirsi con quelle sole commemorazioni che si ammettono nella Messa solenne *pro re gravi et publica simul causa,* quindi si escludono le orazioni *pro diversitate temporum* e la commemorazione della Messa propria del S. Cuore deve omettersi, essendo impedita dall'*identico* Mistero del Signore. Debbono farsi, se non si fanno nella conventuale, le commemorazioni dei doppi di II cl. e delle ferie di avvento e di quaresima.

XIV). Secondo le dette rubriche citate, in questa Messa, non essendo *de identico Mysterio,* si può fare la commemorazione della Messa votiva impedita del Sacro Cuore, *sub unica conclusione* con la prima orazione e quindi le sole altre commemorazioni che convengono a tale Messa impedita.

XV). Lo stesso vale per la ottava di Pentecoste, poichè, pur essendo privilegiata, *non est Christi Domini.*

XVI-XVIII). Riguardo agli Evangeli *stricte propria* era stato provvisto nel frattempo col decreto riportato a p. 209, cioè *affirmative,* ad XV; *affirm.* ad XVI, quanto ai ss. Giuda e Simone, essendo apostoli; *negative* pel resto, per la contraria ragione; e quanto al XVIII l'Evangelio nel caso è l' « Ecce reliquimus omnia », che riferisce parole dette da *S. Pietro,* quindi a suo riguardo è *stricte proprium* sebbene la Chiesa lo approprii anche ai santi Abati nel loro comune. D'altra parte è stato già detto nel citato decreto, ad II, che tutti gli evangeli del *primo* gruppo di Messe votive, tra le quali è anche quella dei ss. Pietro e Paolo, col detto Evangelo, sono *stricte propria.*

BREVI RISPOSTE [1]

59. – *a*) Un canonico o dignità di Cattedrale o Collegiata, perchè Prelato Domestico di S. S., non ha alcun diritto di intonare le ore canoniche e fare le altre parti dell'Ebdomadario, nè d'allontanarsi dalle leggi che regolano generalmente il Coro, neppure per quanto riguarda gli abiti corali.

b) Neppure gli è permesso nelle solennità pararsi per la celebrazione della S. Messa, conventuale o privata, su la predella dell'altare, segnatamente se lo fa prelevando (anche se non gli si porgano) i sacri indumenti precedentemente disposti su la mensa, *more Episcoporum*.

60. – Un capitolare in qualsiasi grado costituito, che, senza legittimo motivo, non presenzi l'ufficiatura corale, deve venire assoggettato alle sanzioni del Codice.

61. – In una chiesa parrocchiale coperta a stoiato, costruendosi il fonte battesimale si procurerà che questo sia solidamente protetto, ma senza collocarvi alcun baldacchino, cui si potrebbe attribuire un significato del tutto fuor di luogo.

62. – Nelle chiese, siano esse coperte a volta o ad altro sistema solido, e *a fortiori*, se siano a semplice stoiato, nell'esposizione del SS.mo si deve far uso di tronetto o residenza con baldacchino: se ne può fare a meno solo se su l'altare vi sia un baldacchino pensile, o edicola, o *quid* simile.

63. – Nella Benedizione col Santissimo, dopo l'Oremus *Deus, qui nobis*, è permesso recitare o cantare prima dell'effettiva benedizione, il *Dio sia benedetto* (S. R. C. 3237, I); quindi non pochi liturgisti ammettono che si cantino o recitano altre invocazioni similari, specie il canto volgare « Benediteci, o Signore ». Riguardo ai canti in uso *dopo* tale benedizione, basta il consenso anche tacito dell'Ordinario per autorizzarli.

64. – Durante tali benedizioni non v'è alcun obbligo di suonare il campanello, suonino o tacciano le campane.

(1) La *Breve Risposta*, n. 21, a p. 157 è stata soggetta a lunghe critiche che mancano assolutamente di base. Ci si chiedeva se una Superiora poteva ottenere la facoltà di far comunicare le sue inferme, non digiune, più di due volte alla settimana, dato l'incomodo di ricorrere alla S. C. dei Sacramenti caso per caso. Assunte facilmente informazioni, comunicammo (e credevamo di comune utilità) la risposta negativa avuta, e anche la spiegazione dataci, che cioè non si poteva ottenerla, occorrendo, caso per caso, il giudizio su la *necessità* di tale dispensa, *attenta ratione infirmitatis* il qual giudizio non doveva rimettersi all'arbitrio della Superiora. Tutto ciò risulta chiaramente dal testo e contesto della risposta. Ma prescindendo anche da ciò siamo ben lungi dal riconoscere la fondatezza delle argomentazioni contrarie: anche esse si basano sul fatto supposto che noi abbiamo, *teoreticamente*, distinte le malattie in due classi, quelle che tollerano e quelle che non tollerano il digiuno; ipotesi assolutamente contraria a quello che scrivemmo già a p. 221 del 1920. Noi diciamo soltanto che, quando ci si vuol lecitamente servire nell'atto *concreto* dell'indulgenza fatta dalla legge, bisogna pure osservare i fini ai quali essa fu fatta, cioè di sovvenire a una necessità, o eliminare un incomodo, derivante dalla malattia, che non permetta il digiuno fino al momento concreto, *hic et nunc*, in cui l'infermo può comunicarsi; non già di consentire al capriccio di chi senza tal necessità o incomodo *non se la sente* (testuale!) di stare digiuno o di chi creda sentire *maggior divozione* a comunicarsi indigiuno. Tali aberrazioni sono per fortuna soltanto *dottrinali: in pratica* nessuna difficoltà, poichè i fedeli ben disposti per la Comunione si guardano bene dall'avanzare tali pretese, sì contrarie al loro buon senso. Quando perciò chiedono di comunicarsi non digiuni, si può esser certi, se veramente *ben disposti*, che lo fanno perchè costretti appunto da quella necessità che suppone la legge.

65. - I frammenti di pane e limone che si usano nel conferire la cresima *nelle case private,* essendo troppo incomodo asportarli per gettarli nel sacrario, si potranno lasciare, esortando le famiglie a sotterrarli, o consumarli anche nel fuoco.

66. - Ripetiamo ancora una volta che è preferibile che le figlie di Maria o altra Congrega femminile vadano *dopo* la processione: qualora assolutamente volessero andare avanti, vadano prima *di tutti,* così staccate da non formare un unico corteo.

67. - Le quarant'ore possono farsi anche interrotte nei tre giorni, giusta il decreto del S. Off., 22 genn. 1914.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. - Nuova testimonianza della sollecitudine del S. P. per la pacificazione d'Italia è la seguente lettera a tutti i Vescovi del nostro paese: « Ora sono pochi mesi solamente, dinanzi ai mali ed alle lotte fratricide che funestavano il nostro diletto Paese, vi rivolgevamo un caldo appello, esortandovi a dirigere particolarmente la vostra pastorale sollecitudine all'opera di pacificazione degli animi e dei cuori. Ben sappiamo con quanta premura avete risposto al Nostro paterno invito; ma purtroppo la tanto desiderata tranquillità non è ancora tornata in mezzo al diletto popolo d'Italia, e l'animo Nostro è di nuovo profondamente addolorato alla vista dei mali, ognor più gravi, che ne minacciano il benessere materiale, morale, religioso, ritardando sempre più il risanamento delle profonde ferite, doloroso strascico dei lunghi anni di guerra. Fedeli, pertanto, a quella missione di carità affidataCi dal Divin Redentore, Noi sentiamo imperioso il bisogno di indirizzare nuovamente a quanti sono cittadini d'Italia una parola di carità e di pace. In nome di quella fratellanza che tutti li unisce nell'amore a questa terra così benedetta da Dio, in nome specialmente di quella fratellanza più nobile, perchè soprannaturale, che nella religione di Nostro Signore Gesù Cristo congiunge i figli d'Italia in una sola famiglia, Noi a tutti gridiamo colle parole di S. Stefano *Viri, fratres estis; ut quid nocetis alterutrum?* (1) E voi, venerabili fratelli, vogliate raddoppiare di zelo nell'opera santa di pacificazione, così alacremente intrapresa. Esortate tutti quelli che sono affidati alle vostre cure, a mitigare e, se occorre, a sacrificare pel pubblico bene i proprî desideri, ispirandosi ai principî cristiani dell'ordine, ed a quei sentimenti di carità, di mansuetudine e di perdono, dei quali il Divino Maestro ha fatto ai suoi fedeli legge suprema. Ritornino essi sinceramente a Gesù Cristo *qui est pax nostra* (2), perchè solo amando Lui si ameranno anche tra loro e, nella fraterna cooperazione, contribuiranno a quella generale prosperità della quale poi tutti godranno i frutti.

« Di questa tanto desiderata riconciliazione sia intanto pegno ed auspicio l'apostolica benedizione che di cuore impartiamo a voi, o venerabili fratelli, al vostro clero e a tutti i fedeli alle vostre cure affidato.

« Dal Vaticano, li 28 ottobre 1922.

« PIUS PP. XI ».

Nomine. - Siamo particolarmente lieti di annunziare la nuova promozione del nostro Mons. Ubaldo Mannucci a *Consultore della Pont. Commissione per la interpretazione autentica del Codice;* e del benemerito nostro Amministratore Augusto Zucconi a *Commendatore della Corona d'Italia.*

(1) *Act.,* VII, 26.
(2) *Eph.,* II, 14.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.